

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Riscossione dei crediti contributivi, strumenti di tutela per il contribuente, termini di decadenza**

*Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6 (nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro); b) opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata: art. 615 c.p.c., comma 1; ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata; art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero sia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella*

*di pagamento (anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata, cfr. art. 617 c.p.c., comma 2, o meno, cfr. art. 617 c.p.c., comma 1).*

*In tema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie), quanto alle possibilità di tutela per il contribuente, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli art. 618 bis e 617. Ciò posto, qualora l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.7.2015, n. 15116**

*...omissis...*

1. Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"Con sentenza n. 472/2011 depositata l'8/2/2012, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo sull'impugnazione principale della Exxxxxl., in liquidazione, nei confronti dell'Ixxx e della Sxxp.A., e su quella incidentale dell'Ixx confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società avverso la cartella xx avente ad oggetto la somma di Euro 926.430,00 a titolo di contributi non versati e la somma di Euro 591.722,00 a titolo di somme aggiuntive che xxS. riteneva dovuta in conseguenza dell'illegittima fruizione degli sgravi previsti dalla L. n. 448 del 1998 e L. n. 448 del 2001. In particolare, la Corte territoriale respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione xx. formulata dalla xx e quella afferente la nullità della cartella (avanzata sul presupposto che xx. avrebbe potuto procedere all'iscrizione a ruolo solo in quanto mandatario della xxxxxx. e non anche in proprio) ritenendo che il ruolo di mandatario fosse da presumersi anche con riguardo alla fase amministrativa. Riteneva che nel giudizio instaurato ai sensi del Dxx. n. 46 del 1999, art. 24 non potessero essere fatte valere contestazioni formali afferenti alla regolarità del titolo (riservate all'opposizione agli atti esecutivi) ed in ogni caso riteneva tali contestazioni infondate. Escludeva, quanto al merito della pretesa contributiva, che la società potesse fondatamente far valere, a giustificazione delle operate esenzioni, l'autorizzazione allo sgravio ottenuta dalla Pubblica Amministrazione - Assessorato Regione Sicilia - ai sensi della L.R. n. 30 del 1997 (per il silenzio-assenso formatosi sulla relativa richiesta), ritenendo che si trattasse di agevolazione estranea al rapporto contributivo con l'I.xxxxxx.. Riteneva, infine, che la società non potesse rientrare, al fine di beneficiare degli sgravi, nella esclusione di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, "...attività sottoposte al limite numerico o di superficie...").

Avverso tale sentenza la xxxxxxx in liquidazione, propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

xxxx. resistono con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si duole della ritenuta legittimità dell'iscrizione a ruolo da parte xxxxxxx. in proprio e non quale mandatario della xxx., cessionaria dei crediti.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque manifestamente infondato.

Il ricorrente non riproduce in ricorso nè allega, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, l'atto (iscrizione a ruolo) in relazione al quale fonda le proprie censure. Nè è dato evincere quando l'iscrizione a ruolo in questione sia stata effettuata (se prima o dopo la cessione dei crediti).

In ogni caso, la qualifica da parte xxxxxx di mandatario della Sxxxx presuppone, tenuto conto della L. n. 448 del 1998, art. 13, che xxxx rappresenti sempre e comunque la xxxxxxxxfr. Cass. 15 luglio 2010, n. 16582); nè può ritenersi che vadano iscritti a ruolo soltanto i crediti degli enti pubblici previdenziali, e non i medesimi crediti ceduti alla società di cartolarizzazione, stante la previsione della L. n. 448 del 1998, art. 13, come modificato dal D.L. 6 settembre 1999, n. 308 conv. in L. 5 novembre 1999, n. 402e stante la previsione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 10, secondo la quale "resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla sua data di entrata in vigore".

Pertanto anche per i crediti oggetto della cessione e della cartolarizzazione si applica il sistema di riscossione coattiva di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 - così Cass. 25 luglio 2008 n. 20481 - dovendosi anzi ritenere che l'I.N.P.S. sia tenuto ad iscrivere a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dal suddetto art. 24. E' stato anche da questa Corte precisato che "L'iscrizione a ruolo ben può essere richiesta dall'I.N.P.S., quale cedente, nell'interesse del cessionario" - così Cass. 18 aprile 2008, n. 10215 -.

Con il secondo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 29. Rileva che il distinguo operato dalla Corte territoriale tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi non possa rilevare quando debbano essere fatti valere anche motivi di merito.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovvero sia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc.

civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c.", sia dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Tale ultima disposizione infatti prevede che "alle entrate indicate nel comma 1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; nè le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli art. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio 2008, n. 18691 secondo cui: "Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia deforme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione").

E' naturalmente ben possibile che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (escludendo la stessa possibilità di ricorsi separati un vulnus per l'attività difensiva in ragione del maggior termine di quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe sacrificato dalla scelta - non obbligata - dell'opposizione unitaria). Si richiama, al riguardo, Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757 che, intervenendo in un caso in cui con l'unico atto di opposizione era stata lamentata sia l'irregolarità formale della cartella opposta sia l'infondatezza della pretesa (per intervenuta prescrizione), ha ritenuto, con decisione nel merito, l'improponibilità, per tardività, dell'opposizione alla cartella esattoriale per quanto inerente ai dedotti vizi formali. Si veda anche Cass. 28 novembre 2003, n. 18207 sempre con riferimento alla proposizione, con un unico atto, di due distinte azioni, ciascuna caratterizzata da un diverso regime processuali, ed alla necessità di far riferimento, per quanto riguarda la prima, allo speciale procedimento previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg. e, per quanto riguarda la seconda, a quello previsto dall'art. 615 c.p.c. o dall'art. 617 c.p.c., a seconda che trattasi di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi.

In conseguenza, qualora l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.

Risultando, nella specie, dalla stessa sentenza impugnata che il termine più breve previsto per l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. non era stato rispettato, va ritenuta corretta la delibazione di tardività delle doglianze ascritte a tale tipo di opposizione.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità e/o inesistenza della cartella esattoriale opposta per mancata sottoscrizione del funzionario competente.

Il motivo è assorbito da quanto evidenziato con riguardo al secondo motivo di ricorso.

In ogni caso, a confutazione dello stesso va richiamato l'orientamento di questa Corte secondo il quale la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (cfr. Cass. 27 febbraio 2009, n. 4757; Cass. 27 luglio 2012, n. 13461; Cass. 12 luglio 2013, n. 17251; Cass. 18 novembre 2014, n. 24541; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773).

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in merito all'interpretazione e applicazione della L.R. siciliana n. 30 del 1997.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di motivazione fatto valere da parte ricorrente - il quale deduce non già un'illogica o contraddittoria ricostruzione di fatti intesi nella loro accezione storico-fenomenica, ma xxxxxxxx vizio dell'argomentazione giuridica - si colloca all'esterno dell'area dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 384 c.p.c., u.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire. Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione (cfr. ex multis Cass. 29 maggio 2014, n. 12104; Cass. 30 maggio 2014, n. 12198; Cass. 26 novembre 2013, n. 26395; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1639).

Si aggiunga, peraltro, che il motivo, tutto incentrato sull'interpretazione della L.R. siciliana n. 30 del 1997, art. 5 e sugli effetti derivanti da una mancata espressa pronuncia di diniego nel termine di novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione allo sgravio avanzata alla Pubblica Amministrazione, non tiene conto dell'ulteriore passaggio motivazionale della sentenza impugnata secondo il quale, a prescindere dalla formazione del silenzio-assenso su detta richiesta, non vi erano pretese che la società potesse far valere, trattandosi di un

beneficio sospensivamente condizionato all'esistenza di copertura finanziaria, ed in ogni caso che si sarebbe trattato di pretese da far valere solo nei confronti dell'Assessorato competente, atteso che l'agevolazione di cui trattasi rimane estranea al rapporto contributivo tra l'imprenditore e xxx (argomentazione del tutto in linea con quello che è lo scopo della sopra indicata legge regionale che si propone di armonizzare le misure incentivanti di emanazione nazionale con le corrispondenti misure a carattere regionale, prevedendo l'art. 2 di tale legge l'erogazione di incentivi aggiuntivi a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dalla legislazione nazionale e corrispondenti allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di tempo successivo a quello previsto dalla normativa nazionale e fino a complessivi 72 mesi dalla data di assunzione, a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1 della stessa legge).

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si duole della interpretazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. b) ed assume che la xx. doveva essere considerata sottoposta a vincolo numerico in quanto la L.R. n. 28 del 1999, art. 8 imponeva precisi vincoli. Si duole, altresì, della erronea ritenuta mancanza di prova della sussistenza dei presupposti per beneficiare degli sgravi di cui alla L. n. 448 del 1998 e L. n. 448 del 2001.

Il motivo, nella parte in cui è denunciato un vizio interpretativo e/o ricognitivo della normativa regionale, è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al quarto motivo.

Per il resto va osservato che la giurisprudenza di questa Corte formatasi sulla configurabilità del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012) è costante nell'affermare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (così e per tutte, Cass. S.U. n. 13045/97).

Nello specifico, invece, le doglianze mirano a provocare un rinnovato esame dei fatti di causa che includa l'apprezzamento in senso conforme alle aspettative

della parte ricorrente di elementi tralasciati dalla Corte distrettuale, elementi la cui valutazione in termini di idoneità a produrre una decisione di segno opposto implicherebbe un pieno sindacato di merito, estraneo al compito istituzionale di questa Corte.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., nxxx

2. Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

3. Conseguentemente il ricorso va rigettato.

4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della xxx e dell'I.xxxxxxx spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di dette parti, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per onorari oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.